

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 14 dicembre 2021

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale (n. 8491/2016 RGNR-DDA – n. 22357/2019 RG GIP-DDA – 285/21 ROCC-DDA)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13, 20 e 26 ottobre, del 3, 11 e 24 novembre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Cucca ha illustrato la propria proposta conclusiva nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) rileva che le argomentazioni prospettate dal relatore non sono condivisibili, ritenendo che sia inesistente il *fumus persecutionis* di secondo grado citato nella proposta conclusiva.

Ritiene tuttavia che nel caso di specie l'individuazione delle esigenze cautelari non sia stata sufficientemente motivata dall'autorità giudiziaria e, conseguentemente, appare censurabile la richiesta di autorizzazione a procedere sotto il profilo dell'adeguatezza motivatoria, requisito richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

L'oratore conclude il proprio intervento preannunciando la propria astensione in ordine alla proposta del relatore Cucca.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, la propria astensione sulla proposta del relatore, evidenziando da un lato che non è ravvisabile il *fumus persecutionis*, dall'altro che risulta vaga la motivazione delle esigenze cautelari contenuta nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), precisa brevemente che nella propria proposta conclusiva ha sottolineato l'assenza delle esigenze cautelari, atteso che il pericolo di reiterazione nel caso di specie non è ravvisabile sia perché il senatore Cesaro è incensurato sia perché i fatti sono risalenti nel tempo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta conclusiva del relatore Cucca volta alla reiezione della richiesta di arresti domiciliari.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Matteo Renzi in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 novembre 2021 e proseguito nelle sedute del 24 novembre e del 9 dicembre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda i termini della questione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ribadisce che la Giunta non è competente rispetto alla fattispecie in esame, atteso che nell'attuale fase non è ravvisabile alcun provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in merito agli aspetti individuati dalla relatrice Modena nella propria proposta conclusiva. I difensori del senatore Renzi avrebbero dovuto sollevare le proprie eccezioni in ambito giurisdizionale e, in particolare, avrebbero dovuto far valere le proprie istanze di fronte al Giudice per le indagini preliminari.

In conclusione, solo ove il Giudice per le indagini preliminari non trasmettesse al Senato la propria richiesta di autorizzazione a procedere potrebbe essere prospettato un conflitto di attribuzione, mentre nell'attuale

fase non è ravvisabile alcuna lesione concreta e attuale delle attribuzioni del Senato stesso.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, prospetta l'opportunità che la Giunta dichiari la propria incompetenza sulla fattispecie in esame.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di competenza prospettata dal senatore Grasso.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ribadisce la necessità di acquisire in via preliminare i provvedimenti relativi alle perquisizioni effettuate, nonché tutta la documentazione relativa alle *mail*, ai messaggi *Whatsapp* e al conto corrente.

In riferimento a quest'ultimo profilo rileva che non emerge chiaramente dagli atti in possesso della Giunta la modalità con la quale la Guardia di finanza è entrata in possesso dei dati bancari citati dal senatore Renzi e, quindi, non è configurabile con chiarezza la natura di tale attività, atteso che solo nel caso in cui venisse acquisita la corrispondenza tra la banca e il cliente, anche nella forma degli estratti conto inviati al cliente stesso, potrebbe essere configurata una violazione delle prerogative. Diversamente, ove l'attività di acquisizione non riguardasse gli estratti conto, non sarebbe configurabile alcuna lesione delle attribuzioni del Senato.

Analogamente è utile l'acquisizione anche delle decisioni del Tribunale del riesame, citate dai senatori Cucca e Bonifazi.

Senza tali elementi informativi l'istruttoria della Giunta sarebbe del tutto carente e non consentirebbe quindi l'assunzione di decisioni consapevoli e meditate.

Mancando un quadro istruttorio completo, la senatrice Rossomando preannuncia la propria astensione sulla questione di competenza sollevata dal senatore Grasso.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) preannuncia il proprio voto contrario rispetto alla proposta formulata dal senatore Grasso, evidenziando che l'elemento distintivo tra sequestro di corrispondenza ed intercettazioni è l'apprensione di un bene, ravvisabile solo in caso di sequestro di corrispondenza, mentre nel caso di intercettazioni la captazione è fatta tramite strumenti senza alcuna apprensione di un bene.

Appare quindi evidente che nel caso di specie si è verificato un sequestro di corrispondenza, effettuato senza alcuna richiesta di autorizzazione e pertanto in contrasto con l'articolo 68 della Costituzione.

Quanto all'acquisizione degli estratti conto relativi alle movimentazioni del conto bancario del senatore Renzi, rileva che la stessa si pone in contraddizione con la normativa europea in vigore in merito alle segnalazioni bancarie.

Alla luce di tale disciplina la segnalazione va circoscritta a una singola operazione, potendosi invece ampliare l'acquisizione a tutta la movimentazione bancaria solo nei casi in cui il titolare del conto risulti indagato. Non essendo il senatore Renzi indagato nel momento in cui sono

stati acquisiti i suoi estratti conto, si configura una lesione delle prerogative parlamentari e conseguentemente è necessario promuovere un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale per ripristinare la legalità costituzionale violata nel caso di specie.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta volta al riconoscimento dell'incompetenza del Senato avanzata dal senatore Grasso.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede che venga posta ai voti la proposta di integrazione istruttoria formulata nel corso della precedente seduta e ribadita anche in quella odierna, sottolineando che senza le integrazioni istruttorie prospettate non può essere assunta nessuna decisione, mancando ed essendo completamente carenti gli elementi informativi a disposizione della Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posta ai voti la proposta di integrazione istruttoria avanzata dalla senatrice Rossomando.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) concorda con la proposta di integrazione istruttoria formulata dalla senatrice Rossomando, evidenziando che senza l'acquisizione di tali elementi informativi la Giunta è nell'impossibilità di assumere decisioni in ordine alla fattispecie in esame.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver evidenziato che rispetto ai soggetti politicamente esposti le banche hanno il dovere di effettuare in talune circostanze dei peculiari accertamenti, fa presente che nel caso di specie l'estrazione di tali dati da parte della Guardia di finanza non è configurabile come sequestro di corrispondenza. Tale ultima fattispecie, infatti, può essere ravvisata solo nei casi in cui venisse sequestrato l'estratto conto inviato dalla banca al cliente.

Fa poi presente che nel caso di specie tutti gli atti sono stati acquisiti attraverso perquisizioni effettuate nei confronti di soggetti non parlamentari e nei locali a disposizione degli stessi.

Per procedere a un'istruttoria completa e approfondita occorre acquisire tutti gli atti rilevanti inerenti al caso in esame e conseguentemente preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di integrazione istruttoria formulata dalla senatrice Rossomando.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara il proprio sostegno alla richiesta di acquisizione documentale avanzata dalla senatrice Rossomando, necessario affinché la Giunta disponga di tutti gli elementi indispensabili prima di assumere una decisione rilevante, come quella di proporre di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. In particolare, rileva l'assenza del provvedimento con il quale è stato acquisito l'estratto

del conto corrente bancario appartenente al senatore Renzi: in tal senso, il supplemento istruttorio permetterebbe alla Giunta di comprendere se siano state rispettate tutte le procedure previste.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*) dichiara il voto contrario della propria parte politica, ritenendo che la documentazione disponibile sia esaustiva, mentre sulla questione riguardante l'estratto del conto corrente bancario spetta alle forze politiche valutare se tale acquisizione necessitava di un'autorizzazione preventiva da parte del Senato.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che, in via astratta, la richiesta di acquisizione documentale potrebbe dare luogo ad un dibattito certamente interessante, ma – a suo parere – non decisivo rispetto ad anomalie che sono state pienamente riscontrate e registrate nella proposta che la relattrice ha sottoposto alla Giunta. In tal senso sono sufficienti e convincenti tutti gli elementi conoscitivi a disposizione, dai quali si desume, ad esempio, l'abnormità della acquisizione dell'estratto del conto corrente bancario appartenente al senatore Renzi.

Per tali motivi i senatori del Gruppo Forza Italia manifesteranno un voto contrario alla proposta di integrazione documentale formulata dalla senatrice Rossomando.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di integrazione istruttoria avanzata dalla senatrice Rossomando.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta in questione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ribadisce la propria contrarietà all'inquadramento dei messaggi *whatsapp* e le *mail* come corrispondenza, allo scopo di giustificare la necessità della richiesta di un'autorizzazione preventiva al Senato. Infatti, la legge n. 140 del 2003 prevede l'autorizzazione *ex ante* nei confronti di un parlamentare quando questi è individuato quale destinatario dell'atto investigativo. A suo avviso, quindi, il precedente richiamato sul documento che riguardava il senatore Siri rappresenta una fattispecie diversa dal momento che, in quel caso, il provvedimento era comunque rivolto verso un parlamentare.

Rileva poi che la formula utilizzata nell'articolo 68 della Costituzione che fa riferimento a comunicazioni in qualsiasi forma viene ripetuta negli stessi articoli 4 e 6 nella citata legge n. 140 del 2003. Peraltro, si corre il rischio di paralizzare la ricerca dei mezzi di prova nel caso in cui uno dei coindagati risulti essere parlamentare, con ciò venendosi a configurare una vera e propria autorizzazione a procedere alle indagini, non più consentita dall'ordinamento.

Alla luce di tale ricostruzione, quindi, la tutela delle prerogative del parlamentare è sussistente e sarà in concreto attivata quando la Giunta sarà

nelle condizioni di potersi pronunciare su una specifica richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria competente.

Per le ragioni esposte, di conseguenza, non essendo ancora identificato l'atto eseguito nei confronti del parlamentare e quindi non essendo circoscrivibile l'oggetto, la proposta di sollevare un conflitto di attribuzioni tra i poteri appare a suo giudizio del tutto infondata. Si può certamente deprecare il clamore mediatico che si è venuto a creare intorno alla vicenda che ha coinvolto il senatore Renzi, il quale, come qualsiasi altro cittadino, potrà far valere nelle sedi competenti le proprie ragioni a salvaguardia della sua *privacy*, nonché della segretezza degli atti di indagine.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che intendono intervenire in questa fase, avverte quindi che si procederà con le dichiarazioni di voto sulla proposta avanzata dalla relatrice, senatrice Modena.

Il senatore MALAN (*FdI*), pur ribadendo le ragioni che hanno indotto la propria parte politica a sostenere la richiesta di integrazione documentale formulata dalla senatrice Rossomando, dichiara il voto a favore dei senatori di Fratelli d'Italia sulla proposta della relatrice ritenendo doveroso l'avvio della procedura per sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, a tutela delle prerogative del Senato e non del singolo senatore coinvolto.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) fa presente che tutti i colleghi hanno richiamato il perimetro entro cui può dirsi operante la garanzia posta dall'articolo 68 della Costituzione a presidio della carica di Parlamentare e a garanzia del *plenum* delle Assemblee, come risultato di elezioni democratiche e libere.

Com'è noto, le prerogative parlamentari comportano una deroga al generale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Un siffatto scostamento rispetto al principio di uguaglianza formale non assume – tuttavia – il connotato del privilegio, in quanto è finalizzato ad assolvere all'irrinunciabile scopo di preservare la funzionalità e l'autonomia decisionale delle Assemblee rispetto alle possibili, indebite invadenze del potere giudiziario; interferenze che – a ben vedere – potrebbero nuocere allo svolgimento del mandato elettivo e divenire dunque foriere di condizionamenti e pressioni sull'esplicazione dell'attività politica.

È in tale solco che si colloca l'articolo 68 della Costituzione, stabilendo al terzo comma la necessità della previa autorizzazione della Camera di appartenenza «*per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza*».

Alla previsione costituzionale – che, dunque si riferisce tanto alla sottoposizione ad intercettazioni del parlamentare, quanto al sequestro di corrispondenza – è stata data attuazione attraverso gli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 che ne ha definito criteri e limiti operativi. Da

un lato l'articolo 4 dispone che, laddove occorra eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestrare corrispondenza o acquisire tabulati di comunicazioni, l'autorità giudiziaria competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene. Si tratta di un'autorizzazione preventiva, che precede il compimento dell'atto di indagine. La Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 390 del 2007 e, poi, con le sentenze nn. 38 del 2019 e 188 del 2010 e con l'ordinanza n. 171 del 2011, proprio con riferimento a tali tipologie di intercettazioni (cosiddette dirette o indirette), ha operato un'importante precisazione: l'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta non solo se l'atto d'indagine è disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità, ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di «*interlocutori abituali*» del parlamentare, o sia effettuata in luoghi «*presumibilmente da questo frequentati*» ovvero, ancora, risulti a questi «*in concreto mirata*» e ciò si verifica quando il parlamentare sia stato individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione che è solo formalmente rivolta a terzi. Ai fini della richiesta preventiva dell'autorizzazione, ciò che dunque conta non è tanto la titolarità dell'utenza o del luogo, ma la direzione dell'atto di indagine.

Dall'altro lato, l'articolo 6, secondo comma, della legge n. 140 del 2003 disciplina la richiesta – successiva – alla Camera d'appartenenza dell'autorizzazione all'utilizzo in giudizio di un atto di indagine già svolto, intervenendo così «*fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4*».

Chiarito il contenuto di tali norme, e considerata la loro centralità rispetto alle valutazioni da compiersi in questa sede, è necessario sottolineare il rischio – più volte in concreto verificatosi – che le categorie di intercettazioni «indirette» ex articolo 4 e «casuali» ex articolo 6 vengano, in qualche misura, tra loro «confuse» o sovrapposte. Ebbene, proprio per evitare che determinate intercettazioni possano essere strumentalmente definite come «casuali» quando in realtà sono «indirette», la giurisprudenza (sia costituzionale che di legittimità) ha elaborato – negli anni – una serie di criteri per distinguere tra le due ipotesi. Nello specifico, è stato ribadito come si rientri nel campo delle intercettazioni indirette (e non certamente in quelle casuali), ogni qualvolta il parlamentare era (o poteva essere) individuato, in anticipo, come destinatario della attività di acquisizione delle conversazioni. Sul punto appare assolutamente granitica anche l'impostazione data dalla giurisprudenza interna delle Giunte di Camera e Senato.

A quanto detto deve poi aggiungersi che l'articolo 68 della Costituzione offre comunque un'ulteriore – insuperabile – tutela alla libertà di comunicazione del parlamentare, stabilendo, al terzo comma, che «*analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza*» (nozione all'interno della quale rientrano, senza dubbio, le conversazioni *whatsapp*, gli sms o le *e-mail* inviate o ricevute dal parlamentare).

Se in tale ottica, anche gli estratti conto sono ascrivibili alla categoria della «corrispondenza» avente finalità di riepilogare gli ordini di bonifico in entrata e in uscita sul conto del correntista, a ciò consegue che anche l'acquisizione degli estratti conto di un senatore, in assenza del prescritto passaggio assembleare, risulta illegittima, siccome – in concreto – idonea ad aggirare le prerogative costituzionali dettate dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione in tema di segretezza delle comunicazioni dei membri del Parlamento.

Ciò posto, la pubblicazione degli estratti conto del parlamentare potrebbe essere vista anche sotto un diverso angolo, che ne valorizzi l'aspetto ontologicamente documentale. Nella non verosimile ipotesi di negarne la natura di corrispondenza (e la conseguente rilevanza *ex* articolo 68, terzo comma, della Costituzione), sarebbe comunque possibile inquadrare l'estratto conto nell'alveo applicativo dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, qualificandolo come «documento» in quanto tale assoggettabile a perquisizione o sequestro; provvedimento, quest'ultimo, come noto, limitativo della libertà personale e richiedente, in riferimento ai parlamentari, il previo ottenimento dell'autorizzazione della Camera di appartenenza.

La decisione che sarà deliberata dalla Giunta in relazione alla prospettata ipotesi di violazione dell'articolo 68 della Costituzione ha ad oggetto la legittimità costituzionale delle acquisizioni di corrispondenza già richiamate nella relazione della senatrice Modena e, nella fattispecie, riguardanti: lo scambio di corrispondenza via *whatsapp*, del giugno 2018, tra il senatore Renzi ed il dottor Enzo Manes; lo scambio di corrispondenza via *whatsapp* intercorsa tra il 2017 e il 2019 tra il senatore Renzi e il dottor Marco Carrai; lo scambio di corrispondenza via *e-mail* (4 *mail* dell'agosto 2019) tra il senatore Renzi ed il dottor Marco Carrai; lo scambio di corrispondenza tra il senatore Renzi e la banca, identificabile, nella specie, nell'intero estratto conto bancario relativo al periodo 2018-2020 (autorizzato dal Pubblico ministero con decreto di acquisizione dell'11 gennaio 2021).

Ebbene, in tutte le summenzionate ipotesi, alla luce dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si rientra indubbiamente nell'ambito applicativo delle prerogative parlamentari *ex* articolo 68 della Costituzione.

Il fatto che il senatore Renzi abbia visto acquisire – senza che sia stata fatta alcuna richiesta alla Camera di appartenenza – negli atti dell'inchiesta giudiziaria le proprie conversazioni, comunicazioni e finanche l'intera movimentazione bancaria (in altri termini, la propria corrispondenza) e assistito all'utilizzo processuale di tali atti per la definizione dell'incollazione a proprio carico nonché per il sostegno delle azioni cautelari reali poste in essere nei confronti di altri coindagati con posizioni inscindibilmente collegate depone indubbiamente nel senso dell'illegittimità di tali acquisizioni.

Peraltro, per restituire un quadro della vicenda che sia davvero completo, appare opportuno richiamare due ulteriori elementi di anomalia che

sono riscontrabili nell'acquisizione del materiale probatorio in discorso e che, ove opportunamente considerati, valgono a far emergere il cosiddetto *fumus persecutionis* (elemento, questo, sul quale la valutazione della Giunta si sarebbe incentrata ove fosse stata disposta la preventiva acquisizione dell'autorizzazione della Camera di appartenenza *ex* articolo 4 della legge n. 140 del 2003).

Il primo attiene alla pertinenza di natura «temporale» del materiale probatorio acquisito rispetto all'indagine, sia in riferimento al ruolo assunto dal senatore Renzi nel procedimento sia in relazione a quello che è l'oggetto dell'indagine medesima. Alcune delle attività di captazione sono avvenute in un momento in cui il parlamentare era totalmente estraneo all'indagine; la corrispondenza via *whatsapp* intercorsa tra il senatore Renzi e il dottor Manes risale infatti al giugno 2018, momento in cui il senatore Renzi non era ancora indagato; alcuni dati inseriti nel fascicolo d'indagine si rivolgono ad un arco temporale in cui la Fondazione Open – oggetto di indagine – non esisteva più; gli inquirenti hanno acquisito gli estratti conto recanti le movimentazioni e gli ordini di bonifico del senatore relativi ad un intero triennio (2018-2020) e, dunque, anche rispetto a periodi temporali estranei alle contestazioni.

Il secondo concerne, invece, la pertinenza «contenutistica» delle conversazioni acquisite agli atti rispetto all'oggetto di indagine: nelle *chat* tra il senatore Renzi e il dottor Carrai emergono, invero, fatti di natura eminentemente personale riguardanti il senatore e che nulla hanno a che vedere con l'indagine. È il caso – paradigmatico – della conversazione del 12 agosto 2018, in cui il senatore manifesta al dottor Carrai la propria preoccupazione per lo stato di salute di un comune amico.

Circa poi le questioni poste sulla competenza e sull'individuazione nel Giudice per le indagini preliminari come interlocutore della Giunta, si richiama il caso del senatore Siri, ove le autorizzazioni sono state richieste proprio dal Pubblico ministero.

Ebbene, per tutte le ragioni illustrate, si ritiene che l'acquisizione della corrispondenza in esame (via *whatsapp*, via *mail*, nonché dell'estratto conto inviato dalla banca al senatore) integri una violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione: prima di avvalersi della corrispondenza in discussione gli inquirenti avrebbero dovuto, invero, domandare l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del Senatore.

Tale necessità – come opportunamente sottolineato dalla senatrice Modena nella propria relazione – sussiste infatti anche qualora (come nel caso di specie) le prove non siano utilizzate nei confronti del parlamentare ovvero allorquando il sequestro di corrispondenza avvenga presso soggetti terzi.

Ritiene, dunque, che le conclusioni esposte dall'approfondita relazione della senatrice Modena siano pienamente condivisibili in merito all'opportunità di proporre all'Assemblea l'attivazione di un conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) fa presente che l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 richiede l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza al fine di eseguire nei confronti di un membro del Parlamento determinati atti che, qualora compiuti, vanno dichiarati di conseguenza inutilizzabili. Si tratta, dunque, di una autorizzazione a carattere preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si presenta come il destinatario dell'atto investigativo. Di contro, nell'ambito di operazioni che hanno come destinatarie terze persone, il Giudice per le indagini preliminari, se ravvisa la necessità di far uso del materiale probatorio, deve richiedere un'autorizzazione successiva alla Camera cui il parlamentare appartiene, la quale condiziona, cioè, non l'esecuzione dell'atto (ormai avvenuta), ma l'utilizzazione processuale dei suoi risultati. Va rimessa, quindi, successivamente all'autorità giudiziaria la scelta se utilizzare l'atto, ovvero se chiedere una autorizzazione *ex post*, in applicazione analogica dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, interpretazione, peraltro, costituzionalmente orientata, avuto riguardo all'inciso in qualsiasi forma, espressione usata dal legislatore costituzionale, a fronte della opportunità di adottare una formula più generica, atta ad abbracciare ogni possibile mezzo e modalità con le quali la comunicazione può avvenire, nell'intento di fornire la più ampia protezione al parlamentare.

Di ciò offre conferma la stessa legge n. 140 del 2003, nella quale l'identica espressione «*in qualsiasi forma*» compare – col significato ora indicato – a proposito sia delle comunicazioni «dirette» (articolo 4, comma 1) che di quelle «indirette» (articolo 6, comma 1).

L'esigenza di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti, tuttavia, non giustificherebbe affatto l'automatica inutilizzabilità dei dati rinvenuti nel telefono cellulare sequestrato, siano essi *whatsapp*, *sms*, *mail*, documenti o più genericamente comunicazioni sotto qualsiasi forma si vogliano definire, asseritamente acquisiti in violazione del disposto dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, in quanto il provvedimento non è stato eseguito nei confronti di un membro del Parlamento. Una diversa soluzione determinerebbe, in tale ottica, una irragionevole disparità di trattamento fra gli indagati, a seconda che tra i loro «*interlocutori o corrispondenti occasionali*» vi sia stato o meno un membro del Parlamento. Infatti, i dati di comunicazione in questione, benché legittimamente acquisiti dall'autorità giudiziaria, rimarrebbero inutilizzabili non soltanto nei confronti del parlamentare indagato, con la conseguenza che la tutela delle prerogative parlamentari finirebbe per tornare a vantaggio anche degli indagati non parlamentari. Basterebbe che tra le *mail* o *whatsapp* sequestrati ad un mafioso ve ne fosse una inviata ad un parlamentare per determinarne la conseguente inutilizzabilità anche nei confronti del mafioso. Si eliminerebbe, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare.

Assolutamente diverso è il caso riguardante il senatore Siri, allorché il Pubblico ministero chiese l'autorizzazione preventiva a sequestrare il contenuto di un *computer* sito negli uffici di un parlamentare, ma nella

disponibilità di un suo collaboratore, perché è evidente che si trattava di un atto diretto espressamente nei confronti del parlamentare medesimo.

Inoltre, la disciplina denunciata dalla relatrice introdurrebbe una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento costituzionale. Si rivelerebbe incompatibile con l'articolo 112 della Costituzione, giacché l'obbligo del Pubblico ministero di esercitare l'azione penale resterebbe inevitabilmente compresso o escluso dall'impossibilità di utilizzare le conversazioni in parola, allorché queste costituiscano elemento di prova rilevante nei confronti di indagati che non beneficiano delle guarentigie di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Specialmente quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti, la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia la qualità di deputato o senatore paralizzerebbe il mezzo di ricerca della prova nei confronti degli altri indagati.

Così facendo ci si spingerebbe ben oltre il raggio di operatività delle guarentigie parlamentari, previste da detta previsione costituzionale, in quanto il sistema delle immunità e delle prerogative dei membri del Parlamento costituisce un'eccezione al principio dell'eguale sottoposizione di tutti i cittadini alla giurisdizione penale (articolo 3 della Costituzione), principio che si colloca alle origini della formazione dello Stato di diritto e che può essere derogato unicamente per i casi espressamente considerati, in quanto ritenuti dal Costituente idonei ad interferire sulla libera esplicazione della funzione parlamentare.

Non si registrano, a parte i documenti riguardanti il senatore Siri, frequenti casi di richieste di autorizzazioni per perquisizioni personali o domiciliari, sequestro di corrispondenza e intercettazioni su utenze telefoniche direttamente nei confronti dei parlamentari ai sensi dell'articolo 4 legge n. 140 del 2003, poiché questi atti per essere pienamente efficaci presuppongono un elemento di immediatezza e sorpresa, mentre la procedura dell'autorizzazione, mettendo sull'avviso l'interessato, li rende praticamente inutili.

Il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato.

L'ipotesi di comunicazioni del parlamentare sequestrate presso terzi, come nel caso di specie, non sarebbe regolata dalla legge, non essendo riconducibile né alla previsione dell'articolo 4 né a quella dell'articolo 6, prevista per le intercettazioni, ma la soluzione si può ricavare dall'*intentio* del legislatore della legge n. 140 del 2003, nell'ambito della protezione delle comunicazioni del parlamentare. L'utilizzazione delle registrazioni di comunicazione la Giunta si occupa rimarrebbero egualmente soggette alla disciplina dell'articolo 6, stante il carattere residuale che la stessa assume, negli intenti del legislatore, rispetto alla previsione dell'articolo 4, di per sé non riferibile al sequestro eseguito nei confronti di un soggetto non parlamentare (*lex minus dixit quam voluit*). Questa lettura non è implausibile: non solo perché conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di autorizzazioni e recepita, altresì, dalla giurisprudenza di legitti-

mità, ma anche e soprattutto, in considerazione della oggettiva problematicità delle possibili alternative esegetiche.

Pertanto, come si desume dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle ipotesi previste dall'articolo 4») l'articolo 6 si può sempre applicare in tutti i casi in cui le comunicazioni, di qualsiasi genere (*whatsapp*, sms, *mail* etc.), dell'esponente politico vengano acquisite casualmente, nell'ambito di operazioni, come il sequestro di un cellulare, eseguito nei confronti di terze persone, proprio per il carattere imprevisto dell'acquisizione del dato come riferibile al parlamentare. Infatti, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. In tale evenienza, il Giudice per le indagini preliminari, se ravvisa la necessità di far uso del materiale probatorio (comma 2), deve richiedere un'autorizzazione successiva alla Camera cui il parlamentare appartiene, un'autorizzazione la quale condiziona, cioè, non l'esecuzione dell'atto (ormai avvenuta), ma l'utilizzazione processuale dei suoi risultati. Qualora l'assenso sia negato, la documentazione delle comunicazioni acquisita, in difetto di autorizzazione, verrà dichiarata inutilizzabile dal giudice, ma non nei confronti del terzo, che potrebbe, peraltro richiederne l'utilizzazione a sua difesa (sentenza Corte costituzionale n. 390 del 2007).

La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'articolo 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, come nella questione riguardante il senatore Siri, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula «eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», che compare nella norma ordinaria.

La diversa *ratio*, secondo cui l'autorizzazione preventiva o successiva all'utilizzazione dei risultati dell'atto nei confronti del parlamentare mirebbe ad impedire che, immettendo nel circuito processuale la documentazione dei colloqui accidentalmente captati, si determini una loro divulgazione strumentale, non può essere ricondotta alle previsioni dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, giacché essa comporta un evidente mutamento dell'oggetto del sindacato parlamentare rispetto a quello prefigurato nella norma costituzionale.

Nella prospettiva in questione, difatti, la Camera di appartenenza del parlamentare non sarebbe più chiamata a vagliare i presupposti di esecuzione dell'atto invasivo, per impedire intrusioni indebite dell'autorità giudiziaria nella sfera delle comunicazioni riservate dell'esponente politico (nella specie, l'intrusione si è già consumata), ma verrebbe chiamata a verificare la correttezza della successiva valutazione giudiziale circa la rilevanza processuale dei risultati dell'atto legittimamente acquisito. In altre parole, alla Camera verrebbe attribuito un potere di sindacato non sull'espletamento o meno del mezzo di ricerca della prova – com'è nella logica generale delle immunità previste dall'articolo 68 della Costituzione – ma sulla gestione processuale di una prova già formata.

E ciò pur tenendo conto che le esigenze di protezione in materia risultano particolarmente avvertite in conseguenza di un fenomeno patologico che incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini: quello, cioè, della disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa, degli atti di indagine ed in particolare dei contenuti dei documenti, spesso anche nelle parti irrilevanti ai fini del processo.

In conclusione, si ritiene che non esistano i requisiti per la sollevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, in quanto non viene indicato l'organo dello Stato che ha esorbitato dai propri poteri, l'atto concretamente lesivo della funzione parlamentare, e potendosi comunque trovare nel sistema della legge n. 140 del 2003 le modalità per la tutela delle prerogative parlamentari di cui all'articolo 68 della Costituzione attraverso la richiesta alla Giunta da parte di un giudice dell'autorizzazione *ex post* all'utilizzazione degli atti riferibili al senatore Matteo Renzi.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario alla relazione presentata dalla senatrice Modena.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) dichiara di non essere nelle condizioni di poter esprimere una valutazione in ordine alla proposta della relatrice; infatti la questione sollevata dal senatore Renzi è di indubbia rilevanza, investendo la tutela delle prerogative parlamentari. Tuttavia, l'importanza della vicenda trattata avrebbe dovuto indurre la Giunta ad una valutazione maggiormente ponderata ed ancorata a tutta la documentazione che era possibile acquisire. Pertanto – a suo giudizio – si è persa un'occasione nel respingere la proposta di acquisizione documentale che aveva formulato non per svolgere una disquisizione del tutto accademica, ma per acquisire tutti gli elementi utili per pronunciarsi. L'assenza di questo supplemento istruttorio non permette all'ipotesi di conflitto di attribuzioni che è stata avanzata di poggiarsi su dati certi, ma solo su premesse del tutto astratte.

Anche su alcuni profili certamente nuovi e non ancora esaustivamente disciplinati dall'ordinamento sarebbe stata utile una riflessione più meditata: fa riferimento al tema della acquisizione ed utilizzazione dei messaggi *whatsapp* rispetto ai quali la documentazione richiesta avrebbe permesso di fare piena luce.

Se, da una parte, è evidente che le operazioni di intercettazione hanno ad oggetto la captazione di contenuti nella loro dimensione dinamica, per la corrispondenza occorre verificare come è avvenuta in concreto l'acquisizione di tali contenuti, comprendendo se essi sono stati versati integralmente su un supporto tecnico o invece sottoposti a chiavi di ricerca. Anche per quanto concerne le questioni relative all'estratto del conto corrente bancario del senatore Renzi è stato più volte citato un decreto di acquisizione, disposto dall'autorità giudiziaria, il quale non è però presente agli atti.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta formulata dalla relatrice, senatrice Modena, circa l'opportunità che la Giunta prospetti all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

La Giunta approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, nel confermare, secondo quanto già anticipato per le vie brevi, che la Giunta tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 dicembre, ore 8,30, e giovedì 16 dicembre, ore 8,30, e martedì 21 dicembre, ore 14, avverte che nell'ordine del giorno saranno indicate le questioni pendenti in materia di verifica dei poteri per quanto concerne la Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale, la regione Campania nonché il seguito delle comunicazioni della Vice Presidente d'Angelo in merito al cumulo di cariche che riguarda il senatore Vallardi. Ritiene altresì che la Giunta debba procedere in tempi solleciti anche alla convalida dei senatori eletti nei collegi plurinominali. Inoltre, nello stesso ordine del giorno, saranno indicati anche documenti in materia di immunità che devono essere esaminati e conclusi.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) sottolinea l'assoluta urgenza e priorità della definizione della vicenda elettorale ancora aperta nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale, essendo attualmente non ricoperto un seggio.

La seduta termina alle ore 15,05.